

Allegato "B" al verbale in data 6 luglio 2015 numeri 46.245/13.487 di rep. e racc.  
Notaio Fabio Vaini.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA  
"ASSOCIAZIONE per la GESTIONE DEL MERCATO DEI PRODUTTORI  
AGRICOLI IN VENDITA DIRETTA DI MANTOVA"

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia è costituita una Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN VENDITA DIRETTA DI MANTOVA", per brevità anche detta "AGRIMERCATO DI CAMPAGNA AMICA DI MANTOVA", con sede legale ed amministrativa nel Comune di Mantova.

Art. 2

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

Art. 3

L'Associazione, senza scopo di lucro, svolge la propria attività nella Regione Lombardia ed ha per scopo la valorizzazione e la promozione dell'attività di vendita diretta da parte dei propri associati dei prodotti agricoli e/o agroalimentari così come inquadrati dalla normativa vigente.

L'Associazione non svolge essa stessa direttamente attività di vendita diretta bensì favorisce la costituzione e lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, singoli e/o associati, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione:

- a) definisce ed adotta un Regolamento interno per la gestione del mercato di vendita che definisce le regole comuni di comportamento degli associati, in relazione alle attività di commercializzazione, e che preveda l'impegno dei singoli imprenditori di rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza anche amministrativa nell'esercizio dell'attività di vendita (di seguito, il "Regolamento di Mercato");
- b) conclude accordi con Enti Pubblici e/o privati per la gestione di aree o di spazi di vendita attraverso convenzioni e contratti, conclude contratti per la gestione di laghi, insegne e quanto altro sia necessario per distinguere l'attività dei propri associati rispetto a quella di altri nell'esercizio della vendita diretta;
- c) stipula contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla attività di commercializzazione;
- d) promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
- e) compie tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali;
- f) aderisce alla Fondazione Campagna Amica (di seguito, la "Fondazione") e si impegna a rispettare il suo Regolamento d'uso del Marchio Campagna Amica (di seguito, il "Regolamento del Marchio"), acquisendo la qualità di Licenziataria (come definita nel Regolamento del Marchio) del medesimo Marchio collettivo Campagna Amica di proprietà della Fondazione (di seguito il "Marchio"), ai sensi del medesimo Regolamento del Marchio, al fine di contraddistinguere la produzione e la vendita di



prodotti della filiera agricola italiana.

#### Art. 4

Nel caso in cui il Mercato sia regolato dal D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo stesso opererà, oltre che ai sensi del presente Statuto, anche ai sensi della relativa disciplina ove più restrittiva.

Condizione essenziale per l'ammissione e la permanenza nell'Associazione è la conoscenza, condivisione, accettazione e sottoscrizione da parte di ciascuno degli associati delle regole contenute nel Regolamento di Mercato.

#### Art. 5

L'Associazione può partecipare o far parte a un Comitato di indirizzo e coordinamento, senza scopo di lucro, per contribuire al conseguimento, direttamente o indirettamente, degli obiettivi dell'Associazione stessa.

L'Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione stessa. In particolare può far parte di unioni, di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell'Associazione, promuovendone anche la costituzione.

### TITOLO II ASSOCIATI

#### Art. 6

Possono essere ammessi a partecipare all'Associazione ed esercitare la vendita diretta nel Mercato i produttori agricoli singoli o associati, aderenti alla Fondazione Campagna Amica e Licenziatari del Marchio, che rientrino nella disciplina prevista dall'articolo 2135 del c.c., che siano iscritti al Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che rispettino le seguenti condizioni:

1. che abbiano la sede aziendale ed operino nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Lombardia;
2. che vendano prodotti agricoli della propria azienda o dell'azienda dei propri soci imprenditori agricoli nel rispetto dei limiti della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c.;
3. che la parte di prodotti, non prevalente, non ottenuta dalla coltivazione del proprio fondo o non relativa al proprio allevamento - o di fondi e allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli - sia comunque di origine e manifattura regionale, o comunque italiana e proveniente da aziende della filiera agricola italiana, aderenti alla Fondazione e Licenziatarie del Marchio; tale condizione può essere resa maggiormente restrittiva con il Regolamento di Mercato di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Per i mercati che non operano ai sensi del D.M. 20 novembre 2007 è ammessa, entro il limite di un terzo, la partecipazione di produttori agricoli, come sopra definiti, che nell'esercizio della propria attività operino anche in altre regioni purché i prodotti commercializzati nel Mercato della vendita diretta siano ottenuti da coltivazioni o allevamenti di origine e manifattura italiana di Imprese Licenziatarie del Marchio.

Tutti i soggetti di cui ai punti precedenti devono essere associati a Coldiretti, devono aver affidato la gestione della propria contabilità e del proprio fascicolo aziendale (per tale intendendosi il complesso di dati ed informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, anche sulla base di quanto stabilito dal DPR 503/99) all'Impresa Verde di riferimento nel territorio, devono aver sottoscritto il Regolamento di Mercato dell'Associazione di cui all'articolo 3 del presente Statuto, devono aver aderito alla Fondazione ed essere Licenziatari del Marchio con

conseguente sottoscrizione del Regolamento del Marchio.

Tutti gli associati per poter accedere ed essere ammessi al Mercato devono ricevere il consenso da parte dell'Associazione, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di Mercato.

#### Art. 7

Le richieste di adesione all'Associazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo, che si esprimerà sulle domande di ammissione, dandone comunicazione motivata all'interessato entro 15 giorni dalla deliberazione.

Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta, mediante lettera raccomandata sottoscritta dall'opponente, al Consiglio Direttivo il quale si esprimerà secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

In ogni caso, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 dello Statuto, l'Ammissione al Mercato di un nuovo associato - in qualsiasi forma giuridica partecipi alla Associazione - è condizionata alla conoscenza, condivisione, accettazione e sottoscrizione da parte dell'associato medesimo delle regole contenute nel Regolamento di Mercato.

#### Art. 8

Con l'iscrizione l'associato assume, nei confronti dell'Associazione, l'impegno a mantenere il vincolo associativo almeno fino al compimento del terzo anno dalla data di sua ammissione.

L'associato assume l'impegno di rispettare lo Statuto e il Regolamento di Mercato approvati dall'Assemblea dell'Associazione nonché, con la dovuta sottoscrizione, il Regolamento del Marchio.

#### Art. 9

L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione, la quota di ammissione e i contributi annualmente determinati dall'Assemblea necessari al funzionamento dell'Associazione.

La quota di ammissione e i contributi versati annualmente non costituiscono titoli di partecipazione, e non sono ripetibili e pertanto non devono essere restituiti all'atto del recesso, dell'esclusione del socio o in qualsiasi caso di scioglimento o cessazione del rapporto associativo.

#### Art. 10


All'associato che non adempie agli obblighi assunti sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all'Associazione, le sanzioni previste dal Regolamento di Mercato approvato dall'Assemblea.

Salve le prerogative e le autonome iniziative assunte dalla Fondazione, gli organi dell'Associazione hanno la potestà di segnalare agli organi della Fondazione eventuali violazioni del Regolamento del Marchio da parte dei propri associati.

#### Art. 11

Con delibera del Consiglio Direttivo è escluso l'associato:

- a) che non soddisfi più i requisiti previsti dall'art. 6 del presente Statuto o per l'ammissione al Mercato;
- b) che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all'Associazione;
- c) che abbia riportato, anche nell'espletamento di funzioni connesse alle cariche



ricoperte in enti, associazioni o società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, reati ambientali o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. La causa di esclusione ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

d) che si renda autore di una grave violazione delle norme di legge per l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;

e) che si renda autore di una grave violazione del Regolamento di Mercato;

f) che violi una delle previsioni del Regolamento del Marchio sanzionate con la revoca dell'Ammissione al Mercato e/o che perda i requisiti necessari per la licenza d'uso del Marchio ai sensi del medesimo Regolamento del Marchio;

g) che non corrisponda per due annualità consecutive il contributo associativo. Il recesso è consentito all'associato dopo il terzo anno dalla data di ammissione all'Associazione a condizione che ne faccia domanda 12 mesi prima della data dalla quale si chiede il recesso, oppure quando entri a far parte di Cooperative o altre forme associative o loro Consorzi aderenti all'Associazione.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, trascorso il quale termine il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti.

### TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore del mercato qualora nominato;
- il Segretario degli organi.

#### Art. 13

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

#### Art. 14

Per la partecipazione all'Assemblea, gli associati devono essere in regola con il pagamento dei contributi.

A ciascun associato, sia esso socio individuale o membro di società Cooperativa, Consorzio di cooperative o altro Organismo Associativo, spetta un voto.

Il ricorso alla delega è consentito esclusivamente e in forma scritta a favore di un componente il nucleo familiare o di un altro associato.

#### Art. 15

L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione firmato dal presidente dell'Associazione, da affiggere nella sede dell'Associazione e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, almeno 15 giorni prima della adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può aver luogo prima che siano - trascorse due ore dalla prima.

#### Art. 16

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti e rappresentati.

Per le modifiche allo statuto, salvo quanto infra precisato, occorrerà la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli - amministratori non hanno voto e non possono rappresentare gli associati.

#### Art. 17

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) approvare i bilanci preventivi, i rendiconti, e la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione ed, in particolare, approvare i programmi annuali di immissione sul mercato proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare e modificare il Regolamento di Mercato su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- g) determinare la quota di ammissione nonché il contributo annuo a carico degli associati, occorrente per il funzionamento dell'Associazione, tenendo conto del valore della loro produzione o consistenza aziendale.

#### Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da tre a nove eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.

I membri del Consiglio Direttivo che mancano per più di due riunioni senza giustificato motivo decadono dall'incarico e vengono sostituiti a norma del quarto e del quinto comma del presente articolo.

Per la validità della adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quei poteri che sono espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea.

#### Art. 20

Quando sia ritenuto opportuno per il migliore andamento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di uno o più Direttori del mercato, scelti anche tra i non associati, determinandone i compiti ed eventualmente la retribuzione.

#### Art. 21

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ad esso compete il potere di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e/o avvocati.

Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti all'uopo designato.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo compete un'indennità di carica da determinarsi annualmente dall'Assemblea.

#### Art. 22

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario degli organi dell'Associazione, nella persona del Responsabile Provinciale di Fondazione Campagna Amica, con funzioni e poteri esecutivi delle delibere e delle decisioni degli organi dell'Associazione.

### TITOLO IV

#### PATRIMONIO - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE - RENDICONTI

#### Art. 23

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, rendite sono o diventano di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

E' fatto divieto di distribuire agli associati, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione e al termine della liquidazione dell'associazione.

#### Art. 24

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dai contributi che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea;
- c) dalle rendite patrimoniali;
- d) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri.

Tali entrate vanno a costituire il patrimonio dell'associazione salvo diversa deliberazione del consiglio, in ogni caso non utilizzabili se non per il perseguimento dell'oggetto associativo.

#### Art. 25

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi e passivi.

### TITOLO V

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

#### Art. 26

Le eventuali controversie derivanti dai rapporti regolati dal presente statuto, sia fra associati che fra associati e associazione, sono deferite al giudizio irrituale di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due; nel caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro compete al Presidente del Tribunale della circoscrizione competente per territorio.

Il termine perentorio per impugnare i provvedimenti degli Organi sociali è di 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento; nel caso di inosservanza del termine, la domanda di arbitrato è irricevibile.

La decisione pronunciata ha efficacia vincolante tra le parti e non è impugnabile.

Sono fatte salve le previsioni relative al corretto uso del Marchio o, in generale, alle violazioni del Regolamento del Marchio contenute nel Regolamento medesimo che rimettono le decisioni sulle non conformità agli organi della Fondazione.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

Firmato: Giuseppe Groppelli

Fabio Vaini

Copia conforme all'originale in carta  
libera, per gli usi consentiti dalla Legge

MANTOVA, il 17 SET. 2015

